



### LO STATO ATTUATIVO DELLA RIFORMA FEDERALISTA

**FEDERALISMO DEMANIALE:** prevede l'individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni, senza che l'Ente debba pagarli allo Stato. Ad esempio spiagge, aeroporti di interesse regionale, miniere, ma soprattutto tutte le aree e i fabbricati statali, esclusi quelli utilizzati per finalità istituzionali. L'ente territoriale disporrà del bene nell'interesse della sua gente ed è tenuto a favorirne la massima valorizzazione funzionale, con la possibilità anche di venderlo.

**FABBISOGNI STANDARD:** è un passo fondamentale. Consente di determinare nuovi parametri per finanziare i fabbisogni per comuni e province, assicurando un graduale e definitivo superamento del criterio della "spesa storica" che premiava chi spendeva di più. Gli enti locali dovranno sostenere la spesa delle loro funzioni sulla base di quantità e qualità di servizi, e dei loro costi che devono essere in linea con i costi delle altre realtà. Si pone fine, quindi alle spese indiscriminate che vedono differenze enormi tra Comune e Comune, a causa di inefficienza, assistenzialismo, corruzione. C'è naturalmente un periodo di tempo per la completa attuazione di questi principi, necessario per identificare i fabbisogni standard, ma il percorso è iniziato. Il federalismo rappresenta il punto di non ritorno verso l'efficienza e il rispetto dei contribuenti.

**FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE:** nella logica politica del federalismo fiscale qui l'obiettivo essenziale è quello di far coincidere la cosa amministrata e la cosa tassata. Il provvedimento dispone:

- la devoluzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali
- istituisce una nuova imposta sulle locazioni di immobili ad uso abitativo (cedolare secca sugli affitti) sostitutiva dell'imposta sul reddito persone fisiche e relative addizionali pari a circa il 40%. Solo per immobili ad uso abitativo. E' facoltativa: resta la possibilità di scelta da parte del contribuente. Viene introdotta la doppia aliquota del 19% per contratti a canone concordato e 21% a canone libero.
- istituisce l'imposta municipale propria che ha come presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale e il trasferimento di immobili
- Sono istituite **l'imposta municipale propria e secondaria**
  - **IMU propria:** In vigore dal 2014, sostituisce IRPEF fondiario, addizionali fondiarie, ICI. Il presupposto d'imposta sono gli immobili diversi dalla prima abitazione ed avrà una aliquota dello 0,76%. A discrezione del comune è possibile un aumento o riduzione dello 0,3%. È inderogabile da imposte sui redditi e dall'IRAP.
  - **IMU secondaria:** Facoltativa istituzione con delibera del Consiglio Comunale, entra in vigore nel 2014 e sostituisce Tosap, Cosap, imposta comunale sulla pubblicità.istituisce (facoltativamente) l'imposta municipale secondaria per sostituire tassa/canone occupazione aree pubbliche, imposta pubblicità, pubbliche affissioni
- regola l'addizionale Irpef (facoltativa): potrà arrivare fino allo 0,4%; ma nei Comuni che non ne avevano ancora previsto l'utilizzo, l'aumento massimo annuo potrà essere dello 0,2%.
- Imposta soggiorno (Facoltativa): Fino ad un massimo di 5 € a notte, vale per i comuni capoluogo, unioni di comuni, comuni turistici. Servirà per finanziare interventi in materia di turismo
- **Case fantasma:** Il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili è assicurato al Comune. Sanzioni quadruplicate per immobili non dichiarati al catasto. Il 75% dell'introito delle



# Sindacato Padano - SIN. PA.

## Segreteria Generale

sanzioni verrà percepito direttamente dai comuni.

- **Compartecipazione IVA:** Il gettito non affluisce al fondo sperimentale di riequilibrio ma viene devoluto al comune di residenza su base gettito IVA per provincia suddiviso procapite, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% IRPEF.

**Imposta di scopo (Facoltativa):** Imposta che può essere applicata per la realizzazione di diverse tipologie di opere, la sua durata massima è estesa a dieci anni, e il gettito derivante potrà finanziare il 100% dell'opera.

**Misure di finanza pubblica:** Non può derivare alcun aumento del prelievo fiscale complessivo dei contribuenti.

**Fondo Perequativo a regime:** Serve per il finanziamento delle spese delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province da suddividersi in base ai fabbisogni e costi standard. E' alimentato esclusivamente da quote dei tributi spettanti ai comuni relativi all'imposta di registro e bollo, ipotecaria e catastale, tributi speciali catastali, tasse ipotecarie, cedolare secca, IRPEF redditi fondiari immobili locati che non optano per la cedolare

**FEDERALISMO REGIONALE:** stabilisce disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard del settore sanitario.

Si affronteranno inoltre i temi legati a:

**POLITICHE DI COESIONE:** si dovranno prevedere interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali, quindi la nuova gestione dei fondi FAS e la perequazione infrastrutturale, cioè una ricognizione degli interventi infrastrutturali riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali

**FALLIMENTO POLITICO:** decadenza e rimozione per i rappresentanti degli enti che hanno causato dissesti e premi a chi invece ha i conti in ordine e ha contribuito a raccogliere più risorse

**ARMONIZZAZIONE BILANCI ENTI:** coordinare i vari sistemi contabili degli enti dello Stato e territoriali, per favorire anche una migliore trasparenza.

Come per i decreti attuativi del federalismo fatti finora, l'attuazione del federalismo municipale viene prevista in due fasi: un periodo transitorio (con un fondo sperimentale di riequilibrio in cui confluiscono i gettiti) e uno a regime.



# Sindacato Padano - SIN. PA.

## Segreteria Generale

### *Aggiornamento Federalismo regionale e provinciale*

Il termine per l'espressione del parere della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo è l'11 marzo 2011. Il decreto prevede varie disposizioni sia per le Regioni che per le Province, che riguardano in particolare anche la sanità.

#### **Regioni**

Dal 2012, sono soppressi i trasferimenti statali alle regioni. Queste potranno aumentare e diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base entro tetti fissati, stabilire aliquote differenziate in base al reddito e anche disporre detrazioni. Dal 2013 le regioni potranno determinare d'intesa con i comuni una compartecipazione degli stessi alla addizionale regionale dell'IRPEF. Alle regioni spetta anche una compartecipazione all'IVA. Le regioni possono ridurre le aliquote IRAP fino ad azzerarle. Il fondo perequativo, istituito dal 2014, è alimentato dal gettito prodotto dalla compartecipazione all'IVA.

#### **Province**

A decorrere dal 2012 sono soppressi i trasferimenti statali alle Province delle Regioni a Statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza, contestualmente diventa tributo proprio l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori. L'imposta provinciale sulle trascrizioni rimane alle Province, mentre a decorrere dal 2012, spetta a ciascuna Provincia una compartecipazione all'accisa sulla benzina. Dal 2012 è soppressa l'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica e il gettito va allo Stato; dal 2013 le regioni sopprimono i trasferimenti regionali di parte corrente diretti al finanziamento delle province e determinano d'intesa con le stesse una compartecipazione alla tassa automobilistica sugli autoveicoli.

A decorrere dall'anno 2016, è istituito un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte.

#### **Sanità**

A decorrere dal 2013 il fabbisogno standard del settore sanitario è determinato in coerenza con il quadro macroeconomico e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi a livello comunitario, distinguendo la quota destinata alle province e regioni autonome. I costi e i fabbisogni standard regionali verranno determinati annualmente.

aggiornamento marzo 2011